



ACCORDO QUADRO



Bargagli



Carasco



Cicagna



Cogorno



Coreglia
Ligure



Favale di
Malvaro



Leivi



Lorsica



Lumarzo



Moconesi



Neirone



Orero



San
Colombano
Certenoli



Tribogna

OGGETTO	<i>Bacino di affidamento n. 2 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Rossella Bardinu</i>
AMMINISTRAZIONI ADERENTI	<i>Comune di Bargagli, Comune di Carasco, Comune di Cicagna, Comune di Cogorno, Comune di Coreglia Ligure, Comune di Favale di Malvaro, Comune di Leivi, Comune di Lorsica, Comune di Lumarzo, Comune di Moconesi, Comune di Neirone,</i>

	<p>Comune di Orero, Comune di S. Colombano Certenoli, Comune di Tribogna</p>
--	--

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario, Aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Comune, Committente	<i>La pubblica amministrazione che aderisce all'accordo quadro e attiva il contratto derivato</i>
Accordo quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Appaltatore, e l'attivazione dei contratti derivati</i>
Contratti derivati	<i>Il contratto stipulato dai Committenti con l'Appaltatore sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
Disciplinare di gara	<i>L'insieme della documentazione di gara: Bando, Norme di partecipazione, Accordo Quadro, Condizioni generali, Capitolato speciale d'oneri, Progetto offerta</i>
Documentazione contrattuale	<i>Accordo Quadro, Condizioni generali, Capitolato speciale d'oneri, Offerta aggiudicataria</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>

DEFINIZIONI	
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Bacino di affidamento n. 2	<i>Il Bacino di affidamento individuato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 11 maggio 2016, di cui fanno parte i Committenti</i>

SOMMARIO

	<i>pagina</i>
Articolo 1 Oggetto.....	5
Articolo 2 Disciplina di riferimento.....	5
Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro.....	5
Articolo 4 Validità dell'accordo quadro.....	8
Articolo 5 Contratti derivati.....	8
Articolo 6 Durata del contratto derivato.....	10
Articolo 7 Luogo di esecuzione.....	11
Articolo 8 Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro.....	11
Articolo 9 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	11
Articolo 10 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro.....	11
Articolo 11 Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro.....	12

Articolo 1 Oggetto

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento da parte dei Comuni aderenti del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, per utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, commerciale, di servizi, ecc.), come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.

Aderiscono all'Accordo Quadro i Comuni della Città Metropolitana di Genova, facenti parte del Bacino di affidamento n. 2 individuato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 22 dell'11 maggio 2016 e precisamente i Comuni di Bargagli, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale Di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, S. Colombano Certenoli, Tribogna.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova, esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti Derivati che saranno attivati dai Comuni aderenti.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce l'attivazione della commessa da parte dei Soggetti aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall'Accordo Quadro.

Articolo 2 Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

- (1) Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI;
- (2) Il documento denominato CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati;
- (3) L'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti:

- a) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- b) Decreto 13 febbraio 2014, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Si rimanda, inoltre, al *Piano Metropolitanò in materia di ciclo dei rifiuti* della Città Metropolitana di Genova.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dei servizi sociali.

Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro

Il valore presunto del presente Accordo quadro è stimato, per la durata ipotetica di **mesi 2**, in € 388.121,36 (pari ad € 194.060,68/mensili), I.V.A. esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da

interferenze, quantificati in € 1.148,72 (pari ad €574,36/mensili), non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad € 212.188,27 (€106.094,13 mensili).

L'importo complessivo a base di gara per il periodo di **mesi 2**, oneri fiscali esclusi, è così ripartito:

	CARASCO	CICAGNA	COGORNO
Importo soggetto a ribasso	€ 53.711,22	€ 25.680,20	€ 100.484,24
di cui costi stimati della manodopera	€ 30.807,83	€ 13.119,68	€ 55.264,72
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 91,66	€ 83,34	€ 150,00
TOTALE CONTRATTO DERIVATO	€ 53.802,88	€ 25.763,54	€ 100.634,24
Canone mensile	€ 26.901,44	€ 12.881,77	€ 50.317,12
di cui Oneri per la sicurezza	€ 45,83	€ 41,67	€ 75,00

	COREGLIA LIGURE	BARGAGLI	FAVALE DI MALVARO
Importo soggetto a ribasso	€ 4.566,79	€ 24.708,09	€ 7.401,00
di cui costi stimati della manodopera	€ 2.528,57	€ 12.601,49	€ 4.128,54
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 66,66	€ 55,19	€ 66,66
TOTALE CONTRATTO DERIVATO	€ 4.633,45	€ 24.763,28	€ 7.467,66
Canone mensile	€ 2.316,73	€ 12.381,64	€ 3.733,83
di cui Oneri per la sicurezza	€ 33,33	€ 27,59	€ 33,33

	LEIVI	LORSICA	LUMARZO
Importo soggetto a ribasso	€ 35.216,32	€ 7.584,92	€ 19.757,25
di cui costi stimati della manodopera	€ 19.490,85	€ 4.347,39	€ 10.516,02
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 91,66	€ 66,66	€ 76,91
TOTALE CONTRATTO DERIVATO	€ 35.307,98	€ 7.651,58	€ 19.834,16
Canone mensile	€ 17.653,99	€ 3.825,79	€ 9.917,08
di cui Oneri per la sicurezza	€ 45,83	€ 33,33	€ 38,46

	MOCONESI	NEIRONE	ORERO
--	----------	---------	-------

Importo soggetto a ribasso	€ 37.675,82	€ 17.228,58	€ 7.348,05
di cui costi stimati della manodopera	€ 21.137,66	€ 9.965,90	€ 3.913,86
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 91,66	€ 83,34	€ 66,66
TOTALE CONTRATTO DERIVATO	€ 37.767,48	€ 17.311,92	€ 7.414,71
Canone mensile	€ 18.883,74	€ 8.655,96	€ 3.707,35
di cui Oneri per la sicurezza	€ 45,83	€ 41,67	€ 33,33

	SAN COLOMBANO CERTENOLI	TRIBOGNA
Importo soggetto a ribasso	€ 34.723,89	€ 10.886,29
di cui costi stimati della manodopera	€ 18.684,98	€ 5.680,79
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 91,66	€ 66,66
TOTALE CONTRATTO DERIVATO	€ 34.815,55	€ 10.952,95
Canone mensile	€ 17.407,77	€ 5.476,48
di cui Oneri per la sicurezza	€ 45,83	€ 33,33

Sono compresi nell'importo a base di gara i costi ed i ricavi dal recupero di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e presso i Centri di raccolta comunali, con la sola esclusione della frazione umida, della frazione verde e degli ingombranti (ingombranti come sono gestiti se a recupero) che restano a carico delle Amministrazioni comunali. Restano a carico delle Amministrazioni anche i costi di conferimento in discarica o altro impianto dei rifiuti indifferenziati secco residuo.

L'importo così determinato tiene conto del valore complessivo degli affidamenti che saranno attivati dai Comuni nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi del successivo Articolo 5 "Durata dell'Accordo Quadro", ed è stimato sulla base della situazione riferita al territorio di riferimento come individuata dai seguenti allegati del Capitolato speciale d'oneri: Allegato 1 – "Dati rifiuti" e Allegato 2 – "Dati utenze".

L'importo a base di gara è riferito ad un'ipotesi di durata contrattuale pari a 2 mesi, individuando la decorrenza contrattuale, per ciascuno dei Comuni aderenti, a far data dal 1° novembre 2020.

Ai sensi del successivo articolo 4, il valore complessivo dell'affidamento, comprensivo anche delle opzioni di rinnovo/proroga, è stimato, su una durata ipotetica di 26 mesi, in € 5.045.577,70.

In caso di avvio del servizio posticipato rispetto alla data sopra indicata, detto importo sarà riparametrato secondo l'effettiva durata contrattuale, facendo riferimento ai costi mensili di gestione del servizio (comprensivi degli oneri per la sicurezza) secondo la rappresentazione precedente (determinato secondo i ribassi offerti in sede di gara).

Successivamente all'aggiudicazione l'Appaltatore stipula con ciascuno dei Comuni interessati dal servizio uno specifico contratto per l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, nella misura riferita a ciascun comune.

Articolo 4 Validità dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro ha durata non superiore alla data del 31 dicembre 2020, fatte salve le opzioni di cui all'articolo 6.

Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

Qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati. A tal fine trasmettono all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:

- a) l'indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante e l'Appaltatore, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
- b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale d'oneri e conformemente all'offerta presentata;
- c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
- d) l'importo contrattuale stimato dal Committente.

L'Appaltatore ha l'obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d'Oneri, e conformemente alla propria offerta

I Committenti si riservano di concordare il termine finale di durata al fine di assicurare la uniformità dei rapporti negoziali.

La procedura di attivazione dei contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l'attivazione dei contratti derivati con la decorrenza dell'Accordo Quadro o anticipare l'esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa all'Appaltatore e alla Stazione appaltante a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell'atto abilitativo.

La richiesta di attivazione del contratto derivato deve essere comunicata all'Appaltatore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.

La Stazione Appaltante verifica sulla base dell'importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell'Accordo quadro e ne comunica l'esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e all'Appaltatore. Entro lo stesso termine l'Appaltatore può comunicare eventuali osservazioni.

I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispettivamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.

In caso di esito positivo l'Appaltatore produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva prevista per l'importo del contratto derivato; il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.

In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente e l'Appaltatore definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.

Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione all'Appaltatore del successivo provvedimento di autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente.

Il Committente non assume alcun impegno in ordine all'effettivo volume di rifiuti prodotti e l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti.

In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:

- (1) garanzia definitiva;
- (2) polizza assicurativa;
- (3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi del corrispondente articolo delle Condizioni Generali.

L'attivazione di servizi aggiuntivi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani deve essere comunicata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi. L'Appaltatore s'impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all'offerta presentata.

I Comuni, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall'Appaltatore, si riservano la facoltà di variare le modalità e gli orari di svolgimento del servizio.

Articolo 6 Fatturazione

Il Committente s'impegna a comunicare, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal perfezionamento del contratto derivato, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Dati di descrizione dell'ente utili per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Articolo 7 Corrispettivo

Il canone mensile di corrispettivo, per ciascun Comune, è determinato con la seguente formula, facendo riferimento ai valori riferiti ai singoli Committenti, come indicati nella tabella di cui all'Art. 3:

$$\text{Canone} = [(C-R) \div 2] + O_{MS}$$

laddove,

C = Valore ribassabile a base d'asta di ogni singolo Comune

R = Ribasso risultante dall'offerta aggiudicataria

O_{MS} = Oneri della sicurezza su base mensile

Il canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali.

Il canone si intende remunerativo di tutte le prestazioni d'opera previste nel Capitolato speciale d'oneri e nei suoi allegati, ivi compresa la dotazione delle attrezzature di cui all'articolo *Mezzi ed attrezzature* del Capitolato Speciale d'Oneri nonché delle proposte migliorative formulate in sede di offerta.

Articolo 8 Durata dell'Accordo Quadro e del contratto derivato

La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell'attivazione. La scadenza di tutti i Contratti Derivati è al momento fissata al 31 dicembre 2020, salvo eventuali interventi normativi da parte di Regione Liguria.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato, su richiesta dei Comuni aderenti, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che non sia intervenuto, entro la data del 31 dicembre 2020, l'affidamento unitario del servizio da parte della Città Metropolitana, conformemente a quanto previsto dal *Piano Metropolitan in materia di ciclo dei rifiuti* e in applicazione di quanto previsto dall'art. *Modifiche ed estensioni contrattuali* delle Condizioni Generali.

L'opzione di rinnovo, potrà prevedere la possibilità da parte dell'appaltatore di proporre nuovi investimenti il cui ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il nuovo termine contrattuale risultante dall'esercizio della facoltà di rinnovo

Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Nell'eventualità che le procedure per l'affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti dovessero slittare rispetto al termine del 31/12/2020 e nel caso in cui i Committenti decidano di non avvalersi dell'opzione di rinnovo biennale di cui sopra, i contratti derivati, potranno essere prorogati, permettendo la prosecuzione dei contratti in essere a tale data, fino all'espletamento delle procedure di affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti.

In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 4 della legge Regione Liguria, 7 aprile 2015, n. 12, al fine di favorire la successiva transizione ad una gestione unitaria del servizio per l'area di appartenenza, la durata contrattuale potrebbe in ogni caso essere soggetta a cessazione anticipata rispetto alla durata prevista, senza possibilità alcuna, da parte dell'Appaltatore, di poter richiedere indennizzi nel caso in cui dovesse verificarsi tale ipotesi.

L'avvio presunto degli affidamenti a fare data dal 1° novembre 2020 è in ogni caso del tutto ipotetico ed è condizionato dall'effettiva durata delle operazioni di gara finalizzate all'affidamento del servizio, pertanto tale

previsione non costituisce garanzia di un periodo minimo di affidamento (stimato in 2 mesi).

Articolo 9 Luogo di esecuzione

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente Accordo Quadro, sarà espletato a favore delle utenze ubicate nei territori dei Comuni aderenti, secondo le indicazioni contenute negli Allegati 2 e 3 al Capitolato speciale d'oneri.

Articolo 10 Garanzia definitiva dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo in misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla ~~rispettiva~~ garanzia definitiva per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare delle garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di rinnovo dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

Articolo 11 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

In caso di ritardo nell'attivazione del contratto derivato e nell'inizio delle prestazioni rispetto ai termini previsti dall'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto.

Articolo 12 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.

Durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

I monitoraggi avvengono attraverso la raccolta dei dati derivanti dai rapporti inviati con cadenza quadrimestrale da parte dei Responsabili Unici del Procedimento dei Soggetti Aderenti.

Articolo 13 Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la fine del primo anno di validità dell'Accordo Quadro una relazione informativa concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.

Articolo 14 Clausole finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o i Committenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Articolo 15 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e il Committente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.